

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **64/1989** (ECLI:IT:COST:1989:64)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **09/11/1988**; Decisione del **09/02/1989**

Deposito del **23/02/1989**; Pubblicazione in G. U. **01/03/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15110**

Atti decisi:

N. 64

ORDINANZA 9-23 FEBBRAIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1987 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Calvanese Giuseppe e la S.p.a. SIP, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione della SIP S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 3 novembre 1987 (R.O. n. 271/88), emessa nel procedimento civile promosso da Calvanese Giuseppe contro la S.p.a. SIP per ottenere la restituzione delle somme trattenute dalla convenuta per il periodo 15-20 ottobre 1985, essendo l'attore risultato assente dal suo domicilio alla visita medica di controllo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui prevede, per il lavoratore assente ingiustificato alla visita di controllo domiciliare, la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia per l'intero periodo fino a dieci giorni, per violazione degli artt. 13, primo comma, 32, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione;

che nel giudizio si è costituita la SIP S.p.a., la quale ha concluso per l'infondatezza della questione;

che anche l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che la questione, per il profilo sollevato, è stata già dichiarata non fondata da questa Corte (Sentenza n. 78 del 1988 e ordinanza n. 943 del 1988);

che la violazione dell'art. 32 della Costituzione è dedotta in linea puramente teorica ed assolutamente manca anche del giudizio di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del decreto legge 13 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con riferimento agli artt. 13, primo comma, 32, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.